

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Ubaldo PERFETTI	Presidente f.f.
- Avv. Andrea MASCHERIN	Segretario
- Avv. Carlo ALLORIO	Componente
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Paolo BERRUTI	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Fabio FLORIO	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Claudio NERI	“
- Avv. Bruno PIACCI	“
- Avv. Susanna PISANO	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Ettore TACCHINI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. F.M. avverso la decisione in data 23/11/11 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì - Cesena gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura ;

Il ricorrente, avv. F.M. , non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Bruno Piacchi;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

La vicenda trae origine dalla comunicazione del Giudice di Pace di Forlì che in riferimento ad un'udienza penale tenutasi in data 1 dicembre 2009 innanzi il Dott. D. R. B., segnalava un comportamento non corretto dell'Avv. M..

Richiesti gli opportuni chiarimenti, lo stesso Dott. R.B. con comunicazione del 7 aprile 2010, precisava che nel corso di una prova testimoniale che si assumeva innanzi a lui,

l'Avv. M., dopo un'affermazione del P.M. Avv. A. L., espressa in termini assolutamente pacati, aveva dato luogo ad una inopinata reazione, alzandosi di scatto dal proprio posto, battendo ripetutamente i pugni sul tavolo, e proferendo con tono molto alto la frase *“porca miseria adesso basta”*.

Aggiungeva il Dott. R. B. che successivamente l'Avv. M. si era spostato dal banco occupato in precedenza, frapponendosi deliberatamente tra Giudice e P.M., impedendone quindi la reciproca vista e mantenendo ostinatamente tale posizione, incurante dei reiterati inviti a dismettere siffatto atteggiamento, affermando poi con tono sprezzante il più assoluto disinteresse in ordine alla minacciata segnalazione al Consiglio dell'Ordine, con le parole *“non me ne può interessare di meno”*.

Richiesti i chiarimenti del caso all'Avv. M., lo stesso contestava le affermazioni del Dott. R.B. e depositava poi in data 24 giugno 2010 proprie deduzioni, con cui negava di aver mai dato luogo alle condotte a lui ascritte dall'esponente, sostenendo invece che nel corso della testimonianza resa da tal P. F., a seguito di una contestazione da lui mossa al teste era intervenuto altro legale, Avv. A., difensore della parte civile, che aveva contrastato l'operato difensivo del M., procedendo a leggere un passo tratto da una testimonianza.

Affermava quindi l'Avv. M. che in relazione a tanto, effettivamente aveva pronunciato la frase *“adesso basta”*, senza però l'ulteriore imprecazione attribuitagli e di aver effettivamente sferrato un pugno sul proprio banco, ma solo come dato rafforzativo della propria enfasi difesa, ma senza alcuna aggressività.

Ancora, sosteneva di non aver affatto pronunciato le frasi sprezzanti nei confronti dell'Ordine, ma anzi di aver male inteso le frasi del Dott. R.B., ritenendo che lo stesso volesse trasmettere gli atti alla Procura e di aver affermato di essere *“sereno”*, confidando nel giudizio della stessa.

Negava poi gli ulteriori comportamenti al lui attribuiti e chiedeva che fosse quindi incardinato un procedimento disciplinare a carico del Dott. R.B..

A fronte dell'esposto e delle dichiarazioni rese dall'Avv. M., il COA di Forlì con delibera del 15 dicembre 2010 apriva procedimento disciplinare nei confronti dello stesso Avv. M. con il seguente capo di incolpazione *“violazione degli artt. 5, 20 e 53 del Codice Deontologico Forense, per aver tenuto una condotta non osservante dei propri doveri di dignità, decoro e rispetto nei rapporti tenuti con il magistrato dott. D.R.B. durante l'attività di udienza e per aver altresì fatto uso di espressioni sconvenienti, in particolare per essersi alzato di scatto ed aver battuto ripetutamente pugni sul tavolo senza apparente motivo, aver elevato oltre misura il tono di voce ed aver gridato “porca miseria, basta adesso”, essersi spostato dal banco occupato in precedenza ed essersi frapposto deliberatamente tra giudice e pubblico ministero impedendone la reciproca vista, mantenendo ostentatamente tale posizione per*

più di un minuto nonostante i reiterati inviti del giudice e per aver manifestato con tono sprezzante e parole irriguardose (“non me ne interessa di meno”) il suo assoluto disinteresse in ordine ad una ipotizzata segnalazione al consiglio dell’Ordine. In Forlì l’1 dicembre 2009”, citandolo successivamente a comparire per l’udienza del 23 novembre 2011.

In tale udienza l’Avv. M. ribadiva quanto già esposto con le proprie note e venivano sentiti come testi l’Avv. A. L. e il Dott. R.B. nonché l’Avv. A. A..

All’esito del procedimento il COA irrogava all’Avv. M. la sanzione disciplinare della censura, affermando che l’istruttoria compiuta aveva confermato l’esposto anche in riferimento alla circostanza della minacciata segnalazione al Consiglio dell’Ordine e che in ogni caso ciò rimaneva irrilevante quand’anche fosse stata riferita alla Procura, dovendosi considerare i comportamenti dell’Avv. M. non conformi ai doveri di dignità e decoro e le espressioni ed i gesti adottati sconvenienti e non appropriati al decoro dell’avvocatura anche in riferimento ai rapporti con il Magistrato.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’Avv. M., ribadendo che i fatti erano avvenuti come da lui già descritti al Consiglio dell’Ordine e che risultava errata la decisione del COA giacché a suo dire l’istruttoria non avrebbe confermato l’esposto, tenuto conto che i testi Avellone e Lusa avevano affermato di non ricordare di aver visto l’incolpato dar luogo ai comportamenti a lui ascritti.

Aggiungeva poi che il teste A., espressamente interrogato sul punto, avrebbe affermato di ricordare che l’Avv. M. si muovesse nell’aula ma non che si fosse frapposto tra Giudice e P.M. e di non ricordare la frase addebitata ad esso M., per di più entrambi i testi si erano riferiti solo ad una “frase” e non certo ad un commento o ad un insulto.

Ancora, sosteneva che l’Avv. A. avesse affermato di non aver udito la frase relativa al disinteresse nei confronti dell’Ordine da parte dell’Avv. M..

Deduceva poi circa il pugno sferrato sul tavolo, che si era trattato soltanto di un gesto di enfasi difensiva e che il P.M. aveva definito solo come un sintomo di arrabbiatura e perfino l’esponente non aveva percepito come rivolto nei suoi confronti.

Affermava da ultimo che fosse emerso dall’istruttoria di come egli non avesse compreso se il Dott. R.B. intendesse trasmettere gli atti al Consiglio o piuttosto alla Procura e dunque come fosse confermata la sua tesi di non aver mai rivolto espressioni sprezzanti nei confronti del COA.

In via istruttoria chiedeva che fosse sentito come teste l’agente di Polizia P., e cioè il testimone di cui si stava effettuando l’escussione nell’ambito dell’udienza penale che aveva dato origine ai fatti del presente procedimento, di cui affermava di allegare una dichiarazione, peraltro non risultante agli atti.

Concludeva per l'annullamento della sanzione, in via subordinata per l'adozione del "mero richiamo".

Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per i seguenti

DIRITTO

Ed infatti, l'istruttoria condotta dal COA di Forlì Cesena ha confermato gli addebiti mossi al ricorrente Avv. M..

Sul punto è stato escusso quale teste il Giudice di Pace Dott. R.B. che in merito ai fatti di cui al procedimento, ha dichiarato: "A.D.R.: Ricordo perfettamente i pugni sul tavolo non sono in grado di ricordare se fosse in piedi o seduto (l'Avv. M., n.d.e.). A.D.R.: Confermo che l'Avv. M. con tono di voce elevato ha gridato: "porca miseria adesso basta!". A.D.R.: Confermo che l'Avv. M. si alzò dal proprio banco e intenzionalmente si frappose me e il Pubblico Ministero. A.D.R.: Confermo che al mio invito ad avere un comportamento più consono alla situazione ed al fatto che avrei segnalato il suo comportamento al Consiglio dell'Ordine, l'Avv. M. affermava che non gliene poteva interessare di meno".

Ed ancora: "Posso confermare che l'Avv. M. non accoglieva i miei inviti ad avere un comportamento più consono. A.D.R.: Confermo che l'Avv. M. ostentatamente rimase sul poso frapponendosi fra me ed il P.M. nonostante il mio invito a spostarsi".

Ed infine: "Confermo che comunicai all'Avv. M. che avrei trasmesso gli atti al Consiglio dell'Ordine ed egli rispose che non poteva interessargli di meno., successivamente l'Avv. M. mi chiese se intendessi trasmettere gli atti al Consiglio dell'Ordine o alla Procura, ed alla mia risposta che li avrei inviati al Consiglio mi parve più sollevato".

I fatti come sopra esposti dal teste R.B. hanno trovato ulteriore conferma anche dal teste Avv. A. L., la quale ha dichiarato: "Svolgo a Forlì la funzione di Vice Procuratore Onorario. Ricordo che l'incolpato sbattè i pugni sul tavolo affermando che non gli veniva garantito l'esercizio del suo compito difensivo su intervento del Giudice che lo richiamava a comportamento più consono con la precisazione che avrebbe provveduto a dare informazione al competente Consiglio dell'Ordine e l'incolpato manifestava disinteresse al riguardo affermando che non gli importava".

Come si vede, già da questa prima parte della deposizione del teste L., rimane confermato l'atteggiamento dell'Avv. M., in merito all'aver sferrato i pugni sul tavolo in connessione all'intervento del Giudice che già lo richiamava ad un comportamento più consono, nonché all'atteggiamento di sprezzante disinteresse nei confronti della minacciata segnalazione al Consiglio dell'Ordine.

Per quanto riguarda la frase pronunciata in uno allo sferrare i pugni sul tavolo, il teste L. ha dichiarato: "Non ricordo esattamente la frase pronunciata. L'affermazione era molto seccata ed era sicuramente rivolta alla contestazione del Magistrato".

Ed ha ulteriormente confermato: *“Ricordo bene che il Giudice avrebbe trasmesso gli atti al Consiglio dell’Ordine”*.

Anche l’Avv. A. A., indicato quale teste dal ricorrente Avv. M., ha confermato che lo stesso ebbe a sferrare i pugni sul tavolo e che si muoveva per l’aula, non ricordando però se si fosse effettivamente frapposto fra il Giudice ed il PM.

Lo stesso teste A. non ha invece confermato le tesi esposte dall’Avv. M. sia in ordine all’aver inteso che la trasmissione degli atti sarebbe avvenuta alla Procura della Repubblica, sia in merito all’aver negato di aver pronunciato la frase nei confronti del Consiglio dell’Ordine *“Non me ne può interessare di meno”*, ed aver invece affermato *“Sono sereno”*.

Ed infatti ha dichiarato il teste: *“Ricordo nel corso dell’udienza il gesto del pugno sferrato dall’Avv. M., ma non sono in grado di ricordare la frase”*.

Ed ancora: *“Non ricordo che l’Avv. M. abbia inteso che gli atti sarebbero stati trasmessi alla Procura della Repubblica anziché al Consiglio dell’Ordine”*.

Dall’esame complessivo dell’istruttoria svolta, possono quindi ritenersi provati gli addebiti mossi all’Avv. M., laddove alcun riscontro hanno trovato le affermazioni dello stesso sia in merito all’asserita trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica da parte del Giudice, sia all’altrettanto asserita frase *“Sono sereno”*.

Le risultanze dell’istruttoria condotta dal COA di Forlì Cesena sono condivise da questo Consiglio a seguito di propria autonoma valutazione, ed esauriscono il *thema decidendum* in senso adesivo alla decisione adottata dal COA circa la sussistenza degli addebiti mossi all’Avv. M.; pertanto solo per ulteriore completezza di esposizione si osserva ulteriormente quanto in appresso.

Allora è a dirsi che anche nella memoria depositata innanzi il COA di Forlì Cesena dall’Avv. M., lo stesso pur escludendo di aver pronunciato la frase *“porca miseria”*, ammette di aver invece pronunciato *“a voce alta e decisa (la frase)“adesso basta” e contemporaneamente sferrava un pugno sul proprio banco”*.

In via istruttoria va rigettata, giacché inammissibile, la richiesta dell’escussione da parte di questo Consiglio del teste Petruccelli, attesa la rinuncia effettuata dal ricorrente nella seduta del 23 novembre 2011. Tanto, come risulta dal relativo verbale allorquando, successivamente all’escussione dei testi R.B., L. ed A., si legge che: *“A questo punto l’Avv. M. dichiara di rinunciare agli ulteriori due testimoni oggi citati, in specie S. A. e il sig. P.. Il Presidente prende atto della rinuncia da parte dell’incolpato, reputando non esserci interesse da parte del Consiglio alla loro assunzione accetta la rinuncia”*.

Circostanza peraltro di cui viene dato puntuale riscontro anche nella decisione del COA.

Il comportamento del ricorrente complessivamente valutato appare senz’altro violativo dei

doveri incombenti sull'avvocato nell'esercizio della professione e nei confronti dei terzi, con particolare riferimento a quelli da osservarsi nell'ambito dell'udienza e nei confronti dei Magistrati (nonché in tale ambito nei confronti delle istituzioni ordinistiche - o secondo la versione, priva di conferme, del ricorrente - statuali).

Appare quindi del tutto corretta la decisione del COA di Forlì Cesena e la sanzione adottata della "censura" del tutto congrua rispetto agli addebiti mossi all'Avv. M..

È infatti innegabile che i comportamenti del ricorrente (sferrare i pugni sul tavolo, gridare "adesso basta" – e a quanto confermato dal teste R.B. anche "porca miseria" – l'aver espresso uno sprezzante disinteresse per la minacciata segnalazione del suo comportamento al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati) costituiscono senz'altro illecito disciplinare, condividendo questo Consiglio le determinazioni del COA di Forlì Cesena secondo cui "La condotta dell'Avv. M. non appare osservante dei doveri di dignità e decoro ai quali l'avvocato deve ispirare la propria condotta. L'atteggiamento da lui tenuto e le sue espressioni ed i suoi gesti appaiono sconvenienti e non appropriati. Il rapporto con il magistrato non appare improntato alla dignità ed al rispetto dovuto dall'avvocato".

Al riguardo, si ricorda che l'art. 53 espressamente prescrive che: "I rapporti con i Magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni".

Decoro, dignità e rispetto delle reciproche funzioni che in alcun modo l'Avv. M. ha osservato nell'ambito delle vicende sin qui esaminate, colorandosi i suoi comportamenti di un particolare rilievo negativo, ove si consideri che gli stessi sono stati posti in essere proprio in uno dei momenti "centrali" dell'esercizio della professione forense e cioè nel corso di un giudizio.

Il mantenimento di comportamenti ispirati a dignità e decoro da parte dell'avvocato nonché rispettosi sia del ruolo da lui rivestito che dei rapporti con le istituzioni, non può essere dismesso in nessun caso, onde evitare che si possa incrinare la fiducia della collettività nella funzione e nel ruolo dell'avvocato e in maniera più ampia nel complessivo sistema di giustizia.

La sanzione della censura, ponendosi tra l'avvertimento e la sospensione dall'esercizio della professione appare sicuramente congrua rispetto ai comportamenti posti in essere dal ricorrente che, se pur rilevanti sul piano disciplinare per quanto sopra già detto, si sono comunque esauriti in un solo contesto, non rappresentando quindi un *modus operandi* continuativo dell'Avv. M., né avendo dato luogo gli stessi a danni irrimediabili.

Non ha pregio la richiesta formulata in via subordinata nel ricorso a questo Consiglio dell'applicazione del "mero richiamo", giacché trattasi di istituto previsto esclusivamente dalla nuova Legge Professionale n. 247/2012 e non applicabile al caso di specie *ratione*

temporis.

Ove il ricorrente avesse invece inteso riferirsi alla minore sanzione dell'avvertimento, la richiesta va rigettata in ragione delle già affermate legittimità e congruità della sanzione della censura irrogata dal COA di Forlì Cesena e condivisa da questo Consiglio.

P.Q.M.

il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio;

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27/11/1933 n. 1578 e gli artt. 44 e 59 e segg. del R.D. 22/01/1934 n. 37;

Rigetta il ricorso proposto dall'Avv. F.M..

Così deciso in Roma il 23 Ottobre 2014.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Andrea Mascherin

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Prof. Avv. Ubaldo Perfetti

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 16 luglio 2015

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Rosa Capria